

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2914

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COLITTO

Annunziata il 29 maggio 1957

Modifica delle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da tempo che i notai in pensione si agitano per ottenere che una loro rappresentanza possa entrare nella Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

Attualmente la Cassa nazionale del notariato, in base alla legge 3 agosto 1949, n. 577, è amministrata da una Commissione composta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, che la presiede, e da sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato fra i suoi componenti, i quali alla loro volta sono eletti fra i notai in esercizio.

Ne consegue che la Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, fatta eccezione del suo presidente, è unicamente composta da notai in esercizio e che un certo numero dei membri del Consiglio nazionale viene a comporre la Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, determinando confusione fra le due Istituzioni con conflitti di interessi.

Perché, si chiedono i notai in pensione, il diritto di amministrare la Cassa deve essere riservato unicamente ai notai in esercizio?

Perché le due istituzioni devono essere amministrate dalle medesime persone?

La Cassa serve tanto ai notai in esercizio, che hanno diritto all'integrazione, quanto ai cessati, che hanno diritto alla pensione e i suoi fondi competono agli uni e agli altri.

La legge ha, però, concesso l'amministrazione della Cassa soltanto ai primi. Di qui la necessità di emendarla, perché ragioni di diritto e di equità consigliano di concedere alle due categorie parità di trattamento.

Per ragioni di diritto essi chiedono di amministrare la Cassa in unione ai colleghi in esercizio e conseguentemente di essere a parità ammessi a far parte dell'amministrazione di essa, perché i fondi che ne costituiscono il patrimonio sono comuni alle due categorie, perché hanno la necessaria capacità amministrativa che a loro deriva dall'esperienza di una lunga carriera professionale; e perché non esistono motivi o ragioni per escluderli da tale amministrazione.

Per ragioni di equità, perché i notai pensionati devono avere la possibilità di esprimere nel seno della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato il pensiero della propria categoria, di avere modo di fare adottare i migliori criteri per la ripartizione delle entrate, di manifestare il loro punto di vista nella determinazione della misura del trattamento di quiescenza, di poter dirimere gli eventuali contrasti insorgenti fra la loro categoria e quella dei colleghi in esercizio, conciliandone i reciproci interessi e di impedire che si disponga, come oggi avviene, del loro patrimonio senza che essi abbiano la possibilità di interferire.

Bisogna tenere presente che la classe dei notai si divide in due categorie ben distinte; quella dei notai in esercizio e quella dei notai in pensione.

La prima ha avuto la sua rappresentanza legale nel Consiglio nazionale del notariato, in forza della legge istitutiva di questo, la seconda, siccome la rappresentanza non l'aveva, ha ritenuto opportuno di darsela in modo del tutto volontario, costituendo l'Associazione nazionale dei notai in pensione, che ha la sua sede in Piacenza, Corso Garibaldi 5, e ciò per non rimanere in balia della prima, senza possibilità di nessuna difesa.

È ben vero che il Consiglio nazionale del notariato si è attribuita oltreché la tutela dei notai in esercizio anche quella dei notai in pensione; ma non pare sia ciò da approvarsi, sia perché non si può assumere la difesa degli interessi altrui, quando questi possono essere in contrasto con i propri, sia perché essi, non partecipando più alla vita del notariato, non sono chiamati alle elezioni del suaccennato Consiglio e tanto meno ne possono far parte e sono costretti a rimanere oggetto del volere di questo, senza poter influire sulle sue decisioni.

Bisogna trovare, quindi, il modo per porre i notai in pensione nelle condizioni di poter

curare direttamente, come essi desiderano, i loro preminenti interessi previdenziali, promuovendo una legge, che (prendendo ad esempio quella del 4 agosto 1955, n. 692, sulla estensione della assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, che introdusse nell'amministrazione dei vari Istituti di previdenza una loro rappresentanza indicata dai rispettivi Sindacati) modifichi il sistema di elezione della Commissione amministratrice della Cassa e che disponga che essa sia composta per una metà da notai in esercizio e per una metà da notai in pensione, sempre presieduta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni. I membri potranno essere scelti in numero di dieci mediante libere elezioni da tenersi presso le sedi dei Consigli notarili distrettuali fra i notai in esercizio e i notai in pensione.

Così verrà anche eliminato il grave inconveniente che ora si lamenta, di avere praticamente una Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato alle dipendenze del Consiglio nazionale del notariato, proprio di quel Consiglio, che, per poter funzionare, deve attingere i mezzi dalla Cassa stessa, dando luogo a quel possibile conflitto di interessi, cui più sopra si è accennato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La Cassa nazionale del notariato è diretta da un Consiglio d'amministrazione di dieci membri, di cui una metà eletti fra i notai in esercizio e una metà fra i notai in pensione, ed è presieduta dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni.

ART. 2.

Le elezioni dei dieci membri del Consiglio amministrativo della Cassa nazionale del notariato hanno luogo presso le sedi dei collegi notarili distrettuali ogni triennio nel mese di maggio.

Il giorno delle elezioni è fissato dal Ministro di grazia e giustizia, il quale ne dà comunicazione, almeno venti giorni prima, ai presidenti dei Consigli notarili distrettuali. Questi provvedono a convocare presso la sede del Consiglio sia i colleghi in esercizio, sia quelli in pensione, mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti, almeno 5 giorni prima della data delle elezioni.

ART. 3.

Ciascun notaio in esercizio ha diritto di voto per i cinque membri scelti fra i notai in esercizio. Ciascun notaio in pensione ha diritto di voto per i cinque membri scelti fra i notai in pensione.

La votazione è segreta.

ART. 4.

La presente legge avrà attuazione entro due mesi dalla data della sua pubblicazione e il Ministro di grazia e giustizia fisserà entro tale termine la data delle elezioni.

ART. 5.

Vengono soppresse le disposizioni contenute nell'articolo 1, lettera f) e nell'articolo 5 della legge 3 agosto 1949, n. 577, e restano in vigore tutte le disposizioni in questa e in altre leggi e decreti precedenti riguardanti la Cassa nazionale del notariato, in quanto non siano in contraddizione con la presente legge ed in quanto possano servire per il suo regolare funzionamento.